



**Città metropolitana
di Roma Capitale**



**Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE LAZIO**

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E COMANDO REGIONALE LAZIO DELLA GUARDIA DI FINANZA

La **Città metropolitana di Roma Capitale**, (d'ora innanzi denominata anche "CMRC") con sede in Via IV Novembre n.119, codice fiscale 80034390585, rappresentata dal Sindaco metropolitano On. Roberto Gualtieri

e

il **Comando Regionale Lazio della Guardia di finanza**, (d'ora innanzi denominato "Comando Regionale"), con sede e domicilio fiscale in via Nomentana n. 591 - 00141 Roma, codice fiscale 80195730587, rappresentato dal Comandante Regionale nella persona del Gen. D. Mariano La Malfa,

nel prosieguo definite anche "Parti"

PREMESSO che:

- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;
- la CMRC, esercitando le funzioni di Stazione Appaltante Unica nonché di Soggetto Aggregatore, è impegnata, tra l'altro, nella realizzazione di importanti progettualità PNRR che coinvolgono sia la città di Roma Capitale che il territorio metropolitano negli ambiti dell'edilizia scolastica, dei Progetti Urbani Integrati per le materie sport e cultura nonché dei Progetti per la Qualità dell'abitare (PinQua) e gli interventi di Tutela e Valorizzazione del Verde Urbano ed extraurbano;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l'art. 22 recante "Tutela degli interessi *finanziari dell'Unione*";

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano*

nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”* (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di finanza nella fase attuativa del PNRR *“per la prevenzione, l’individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d’interesse”;*

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in particolare:

- l’art. 7, comma 8 come modificato dall’art.1, comma 4 lett. f) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, il quale prevede che *“Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, (...) le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare*

specifici protocolli d'Intesa con la Guardia di finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

tenuto conto altresì che lo stesso decreto prevede, al fine di assicurare l'efficace attuazione del PNRR.:

- un modello organizzativo articolato su 2 livelli di gestione (presidio e coordinamento, attuazione delle misure) che ha l'obiettivo di favorire le interlocuzioni con la CE in tutte le fasi di attuazione, controllo e rendicontazione conseguenti al pieno conseguimento di Traguardi e Obiettivi;
- che alla realizzazione operativa degli interventi provvedano le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR;
- che gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, assicurando la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;*

VISTO l'art. 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), che prevede che *“Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico denominato “ReGiS”;*

VISTO il DPCM 15 settembre 2021 concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR;

VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* (cd. Legge Anticorruzione);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto il *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente “*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*” che, all’articolo 1, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull’osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”, che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all’articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea;
- all’articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione “*agli Organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta*”;

VISTO l’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell’assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all’articolo 2-ter (“*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri*”);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”, con particolare riferimento all’articolo 47 (“*Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia*”);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”* e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale *“La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”*;

VISTA la legge regionale 6 agosto 2015, n. 12 recante *“Disposizioni a tutela della legalità e della trasparenza nella Regione Lazio”*;

VISTA la decisione della Giunta regionale del 5 novembre 2020, n. 61, recante: *“ATTO DI INDIRIZZO: #NEXTGENERATIONLAZIO. Priorità progettuali della Regione Lazio per la definizione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR)”*;

VISTO il documento *“Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027”* approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 22 dicembre 2020, n. 13;

VISTO il *“Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2024 - anni 2024 - 2026”* approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 20 dicembre 2023, n. 17;

VISTA la Direttiva del Presidente della Regione Lazio del 19 febbraio 2021, n. R00001, recante: *“Istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 9 novembre 2021, n. 755 avente ad oggetto *“governance operativa regionale per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale Complementare al PNRR (PNC)”*, con la quale è stato adottato il modello di *governance* regionale;

DATO ATTO che con decreto del Sindaco Metropolitano del 21 gennaio 2025, n. 6, è stato approvato il presente schema di Protocollo d'intesa tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il Comando Regionale Lazio della Guardia di finanza;

CONSIDERATO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra la "CMRC" e il "Comando Regionale", al fine di rafforzare le azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche, attraverso la prevenzione e il contrasto di condotte illecite, nel quadro delle rispettive competenze, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del territorio di competenza,

CONCORDANO di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. Il presente protocollo di intesa è stipulato in attuazione del quadro normativo vigente e delle competenze istituzionali di ciascuna Parte al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del P.N.R.R., in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 nonché ai programmi Operativi 2014 - 2020 (FESR, FSE, FEASR), programmi Operativi 2021 - 2027 (FESR, FSE+, JFT, FEASR, FEAMPA) e al P.S.C. (Piano Sviluppo e Coesione).
2. Per il perseguimento delle finalità oggetto del presente protocollo d'intesa, è promosso il confronto, anche attraverso riunioni periodiche, volto a individuare i settori maggiormente esposti a profili di rischio, sulla base degli elementi di anomalia più di frequente rilevati nel corso delle funzioni proprie attribuite dalla normativa alle competenti strutture di CRCM o all'esito delle attività investigative svolte dai Reparti operativi del Comando Regionale.
3. L'attività di collaborazione tra la CMRC e il Comando Regionale prevista dal presente Protocollo si realizza nel rispetto dei compiti istituzionali assegnati dall'ordinamento vigente e sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati alla Guardia di finanza dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2

(Referenti della collaborazione)

1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente accordo sono:
 - a. per la CMRC:
 - (1) sul piano programmatico, il Segretario Generale, anche per la propria qualifica di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Direttore del Dipartimento *Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale*;
 - b. per il Comando Regionale, che ai fini esecutivi si avvarrà dei dipendenti Reparti operativi del Comando Provinciale Roma:
 - (1) sul piano programmatico, il Comandante Regionale Lazio;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Comandante Provinciale Roma.

2. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, con cadenza semestrale, saranno convocate apposite riunioni di coordinamento.

Articolo 3

(Modalità esecutive)

1. Per garantire l'attività di collaborazione, la CMRC mette a disposizione del Comando Regionale dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, ivi incluse quelle relative ai beneficiari/destinatari delle misure di sostegno/incentivo/finanziamento già perfezionate. In particolare, anche in formato elettronico, secondo gli aspetti di dettaglio da definire a *latere* della presente intesa:
 - a. comunica al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, elementi di criticità, in ordine a quegli interventi/misure/progetti esecutivi ammessi a finanziamento di cui alla premessa del presente protocollo che CMRC intende segnalare all'esito delle attività di *audit* poste in essere dalle proprie articolazioni. Le segnalazioni della specie avvengono tempestivamente e comunque entro 30 gg dalla conclusione dell'*audit*;
 - b. fornisce entro 15 gg dalla richiesta del Comando Provinciale della Guardia di finanza e/o dei Reparti dipendenti informazioni puntuali, strutturate e circostanziate su singole posizioni o su specifiche procedure di gara;
 - c. segnala con cadenza periodica comunque non superiore a 6 mesi, la ricorrenza di elementi astrattamente sintomatici di possibili anomalie di carattere economico-finanziario anche se riscontrate da Autorità terze inerenti i procedimenti a evidenza pubblica nell'ambito delle progettualità in argomento o a soggetti economici partecipanti alle stesse. Le segnalazioni dovranno essere circostanziate e motivate sulla base di anomalie/elementi di rischio/di pericolosità di carattere oggettivo e/o soggettivo di cui CMRC sia venuta a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate.
2. CMRC dà atto nei bandi di gara relativi agli interventi finanziati dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea che, nel quadro della collaborazione tra l'Ente e la Guardia di finanza disciplinato dal presente protocollo d'intesa, CMRC fornisce al Corpo input informativi qualificati.
3. Secondo modalità che saranno concordate con separata convenzione tecnica, CMRC potrà consentire il collegamento a proprie banche dati, prevedendo misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle finalità perseguite e, per i dati personali, adeguate ai rischi presentati dal trattamento- I dati di cui sopra verranno comunicati sia con riguardo agli interventi gestiti direttamente, che per quelli avviati indirettamente, tramite parti terze, tra cui enti e società partecipate o loro concessionarie esercenti pubblici servizi.
4. Ferma restando l'autonomia del Corpo della Guardia di finanza nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1:
 - a. il Comando Regionale potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e

repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del bilancio della "CRCM", dello Stato e dell'Unione europea;

- b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, i Reparti operativi incaricati degli accertamenti segnaleranno alla CMCR, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali della medesima e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. La CRCM, a sua volta, comunicherà al Comando Regionale eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.

Articolo 4

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo deve essere improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) 2016/679 nonché all'osservanza delle specifiche disposizioni e delle procedure istruttorie contemplate dal D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018.
2. A tal fine, anche in tema di sicurezza del trattamento dei dati e in attuazione degli articoli 32 del regolamento (UE) 2016/679 e 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018, le Parti operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, tenuto conto delle cognizioni tecniche disponibili, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del grado di rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adottando misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito della presente intesa.
3. I dati oggetto di scambio tra le parti, anche sulla base delle condizioni definite nell'ambito delle eventuali convenzioni tecniche di cui all'articolo 3, comma 1, devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
4. Al fine di garantire la sicurezza e la protezione dei dati, la trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti saranno effettuate di norma a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
 - Città metropolitana di Roma Capitale: protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it;
 - Comando Regionale Lazio: RM0390000p@pec.gdf.it;
 - Comando Provinciale Roma: RM0760000p@pec.gdf.it.
5. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how* e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione del presente protocollo, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga la

comunicazione a terzi.

6. Le parti si impegnano altresì alla reciproca comunicazione degli elementi identificativi dei rispettivi responsabili del trattamento dei dati.

Articolo 5

(Ulteriori aspetti della collaborazione)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e corsi a favore del rispettivo personale. L'attività formativa in parola è espletata compatibilmente con i piani di formazione approvati dalla CMRC e dal Comando Regionale, in base ai rispettivi ordinamenti.
2. La valorizzazione mediatica della presente collaborazione è attuata d'intesa tra le Parti, nel quadro delle rispettive regolamentazioni.
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 2, comma 2, le Parti concordano il monitoraggio quadrimestrale, da effettuarsi con una relazione congiunta, sulle attività svolte e sui risultati raggiunti in attuazione del presente protocollo, nonché definiscono le modalità di diffusione e/o di valorizzazione dei risultati dell'attuazione del protocollo anche nel quadro dei compiti istituzionali di altri soggetti potenzialmente interessati al loro impiego.

Articolo 6

(Clausola d'invarianza finanziaria)

Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo è assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Tutela dei diritti di proprietà intellettuale)

Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiederà il consenso delle Parti.

Articolo 8

(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo:
 - a. ha la durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di

corrispondenza;

b. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.

2. Le comunicazioni relative al precedente comma sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:

a. Città metropolitana di Roma Capitale: protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it;

b. Comando Regionale Lazio: RM0390000p@pec.gdf.it;

c. Comando Provinciale Roma: RM0760000p@pec.gdf.it.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 6 marzo 2025.

Per

la **CITTA' METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE**

il Sindaco Metropolitano

On. Roberto Gualtieri

Per

il **COMANDO REGIONALE LAZIO
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

il Comandante Regionale

Generale di Divisione Mariano La Malfa